



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 C.D.T. 44
DEL 13 MAGGIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408	
Lo Iacono Lia	091 6808 428	
		sicilia.amministrazione@Ind.it sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463	
		sicilia.giudicesportivo@Ind.it giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	
		gatto@Ind.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	
		sicilia.segreteria@Ind.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		crlnd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	
		sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	
Sconzo Giulio	091 6808 423	
		sicilia.tesseramento@Ind.it sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	
Mendola Paolo	091-6808 475	
		sicilia.dr5@Ind.it sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	
Cutrera Giovanni	091 6808 410	
		sicilia.femminile@Ind.it femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 13 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 207/A

A.S.D. AZZURRA (RG) avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione alla gara del calciatore sig. Damiano Carpinteri - Gara play out Allievi regionali Per Scicli/Azzurra del 26/04/2014 - C.U. N° 511 LND 114 s.g.s. del 07/05/2014

Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Azzurra contesta la decisione come sopra assunta dal Giudice Sportivo Territoriale ed insiste nell'evidenziare che il calciatore sig. Damiano Carpinteri, compiendo quattordici anni nel giorno di disputa della gara (26/04/2014) non aveva alcun titolo a parteciparvi, non avendo "anagraficamente compiuto il 14° anno di età, in quanto non ha superato la mezzanotte dello stesso giorno".

A sostegno della tesi difensiva sopra esposta la società reclamante allega copia della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.21 del 28/11 - 02/12/2011, resa sul ricorso n°40 A.P. del 2011 in tema di pubblico concorso, e conclude chiedendo l'assegnazione di gara vinta per 0-3.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, in fatto, che il calciatore sig. Damiano Carpinteri ha preso parte alla gara di che trattasi dal 39° del 2° tempo e fino al termine, a risultato già acquisito di 4-1 in favore della società Per Scicli.

Rileva altresì che il predetto, essendo nato il 26/04/2000, risulta che aveva anagraficamente compiuto il 14° anno di età alla data della disputa della gara (26/04/2014), qui intendendosi che l'avverbio "anagraficamente", che è lo stesso che viene diffusamente utilizzato dalla normativa federale (per es. artt. 31 e 32 N.O.I.F., art. 3.2 cat. Allievi C.U. n° 1 del 22/08/2013, ecc...), si pone in relazione "speciale" con il dato anagrafico documentalmente risultante, per gli effetti che si vogliono conseguire ai fini sportivi.

Per altro, ma non di secondario verso, va rilevato che il richiamarsi della reclamante alle motivazioni dell'autorevole decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non

pare conducente ed appropriato, posto che la sentenza stessa (riferibile per la parte in esame al compimento o superamento del limite massimo di età agli effetti preclusivi della partecipazione a concorso pubblico quindi alla perdita del requisito di ammissione eventualmente previsto dal bando) giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle che la società vorrebbe fossero rappresentate con riferimento alla data minima di partecipazione al concorso.

Infatti, secondo la statuizione dell'Adunanza Plenaria, confermativa nello specifico motivo argomentativo di quella adottata dal giudice di prima istanza (TAR Lazio), l'aver compiuto il "genetliaco" (o compleanno) di riferimento all'età minima prevista per la partecipazione al concorso pubblico, già di per sé ne legittima la partecipazione stessa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Azzurra e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro e con l'intervento dei Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Giulia Saitta e Claudio Mormando, si è riunita il giorno 13 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimenti riuniti nn. 306/B, 307/B, 308/B, 311/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. PALELLA SALVATORE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 all'epoca dei fatti);

S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946

Con note del 03/04/2014 ai nn. 5482/569, 5478/566, 5480/567 e 5481/568 pf 13 14 ms/vdb, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Salvatore Palella, Presidente all'epoca dei fatti della S.S.D. Acireale Calcio 1946, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato al pagamento nei termini stabiliti delle delibere della Commissione Accordi Economici pubblicate sul C.U. n° 10/1 del 21/06/2013 (emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore sig. Luciano Rabbeni) e sul C.U. n° 275/1 del 17/05/2013 (emesse all'esito dei reclami proposti dai calciatori sigg. Felice Francesco Fascetto, Alessandro Zumbo e Girolamo Provenzano).

Con le medesime note la Procura Federale ha altresì deferito la S.S.D. Acireale Calcio 1946 a titolo di responsabilità diretta (ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente).

Sebbene ritualmente convocate le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale dispone la riunione dei procedimenti oggettivamente e soggettivamente connessi.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per complessivi mesi ventiquattro a carico del sig. Salvatore Palella e dell'ammenda di

complessivi € 1.200,00 a carico della S.S.D. Acireale Calcio 1946 oltre punti otto di penalizzazione da scontarsi nella s.s. 2014/15.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva nel merito che le irregolarità cui fanno riferimento gli atti di deferimento introduttivi del presente giudizio sono pienamente riscontrabili, risultando documentalmente che il sig. Salvatore Palella non ha ottemperato ai pagamenti in favore dei suindicati tesserati, nei termini stabiliti dalle delibere immediatamente esecutive della Commissione Accordi Economici pubblicate sul C.U. n° 10/1 del 21/06/2013 (emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore sig. Luciano Rabbeni) e sul C.U. n° 275/1 del 17/05/2013 (emesse all'esito dei reclami proposti dai calciatori sigg. Felice Francesco Fascetto, Alessandro Zumbo e Girolamo Provenzano).

Ne consegue la responsabilità diretta della S.S.D. Acireale Calcio 1946, in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega alla società il predetto sig. Palella quale suo Presidente all'epoca dei fatti.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi a carico del sig. Salvatore Palella la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi ventiquattro ed a carico della S.S.D. Acireale Calcio 1946 la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 nonché la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/15.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.314/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. La Corte Vincenzo , calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Buttitta Francesco, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. La Vardera Giuseppe, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Pagano Fedele, allenatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Chianetta Ignazio, dirigente della A.S.D. Borgata Terrenove
- Società S.S.D. Bagheria Calcio (Pa)
- Società A.S.D. Borgata Terrenove (Tp)

La Procura Federale con nota 6047/546 pf 13 14/MS/vdb del 18/4/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- **A)** I calciatori e l'allenatore tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio indicati in epigrafe, della violazione di cui all'art. 7 comma 1,2 e 5 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Sicilia A.S.D. Borgata Terrenove – S.S.D. Bagheria Calcio del 05/02/2014, con l'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara;
- **B)** La S.S.D. Bagheria Calcio, della violazione di cui all'art. 4 comma 2 in relazione all'art. 7 comma 2 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, con l'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara;
- **C)** Il Sig. Chianetta Ignazio dirigente tesserato della A.S.D. Borgata Terrenove, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 48 comma 3 N.O.I.F. per avere schierato una squadra non costituente la migliore formazione consentita dalla situazione tecnica nella gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/Borgata Terrenove del 15/01/2014;

- **D)** La A.S.D. Borgata Terrenove, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

Il deferimento trae origine da una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, contenente in allegato un articolo di stampa, e da una nota del Presidente della Società Partinicaudace. E' stato pertanto possibile appurare che nella gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014, terminata con il risultato di 14 reti a 3 in favore della società ospitante, venivano segnate nell'arco di pochissimi minuti finali ben 8 autoretì ad opera della squadra ospite.

Nella sostanza alcuni tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio dichiaravano a mezzo di organi di stampa la volontarietà della segnatura delle 8 autoretì, motivandola con il fatto che nella precedente gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/A.S.D. Borgata Terrenove, valevole per lo stesso girone eliminatorio e terminata con il risultato di 7-0 per il Partinicaudace, la società ospite avrebbe favorito la vittoria degli avversari schierando la squadra juniores (ciò tra l'altro nell'ambito di un presunto accordo tra le due società che prevedeva da un lato un aiuto del Borgata Terrenove per favorire la qualificazione in Coppa Sicilia del Partinicaudace e dall'altro la vittoria del Borgata Terrenove in campionato contro il Partinicaudace stesso). Atteso ciò, i tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio si aspettavano che il Borgata Terrenove schierasse nuovamente la formazione juniores nella successiva gara di coppa del 05/02/2014.

Una volta realizzato che così non sarebbe stato, hanno maturato un forte risentimento che nei minuti finali della gara è sfociato nella volontà di alterare il risultato. Infatti al 39° della ripresa sul risultato di 6 reti a 3 in favore del Borgata Terrenove, essendo ormai impossibile raggiungere la qualificazione, i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio hanno iniziato a realizzare le 8 autoretì su invito del proprio allenatore Sig. Pagano Fedele che si trovava in tribuna come spettatore. Ne seguiva una protesta del Sig. Chianetta Ignazio, dirigente del Borgata Terrenove, il quale inveiva contro il Pagano al fine di farlo desistere da tale comportamento antisportivo e che, conseguentemente, veniva allontanato dall'arbitro.

I calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio raccoglievano comunque l'invito del proprio allenatore e, nel breve arco di tempo di 6 minuti (dal 40° al 46° del secondo tempo), realizzavano le 8 autoretì necessarie a migliorare la differenza reti del Borgata Terrenove, consentendogli così la qualificazione al turno successivo di Coppa Sicilia ed evitando il concretizzarsi del presunto accordo illecito tra Borgata Terrenove e Partinicaudace.

All'udienza del 13/05/2014 comparivano l'avv. Monica Fiorillo difensore di fiducia del sig. Chianetta Ignazio, presente personalmente, e della A.S.D. Borgata Terrenove, rappresentata dal sig. Vincenzo Errante. Nonché i Sigg. La Corte Vincenzo, La Vardera Giuseppe, Buttitta Giuseppe, Pagano Fedele difesi dall'avv. Antonio Maiorana giusta nomina resa a verbale, nonché l'avv. Giuseppe Castronovo in rappresentanza e difesa della S.S.D. Bagheria Calcio giusta nomina in atti.

Preliminarmente all'apertura del dibattimento il sig. Chianetta Ignazio e la A.S.D. Borgata Terrenove hanno chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art.23 C.G.S. come da istanze che depositano in atti.

Seguono le ordinanze di questa Commissione:

Ordinanza n.1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Chianetta Ignazio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per sei mesi (pena base mesi nove di inibizione);

- Visto l'art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.:

- al sig. Chianetta Ignazio la sanzione della inibizione di mesi sei ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Ordinanza n.2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la A.S.D. Borgata Terrenove, in persona del suo rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15 (pena base esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15);

- Visto l'art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.:

-al la A.S.D. Borgata Terrenove la sanzione della esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15.

Dichiara la chiusura del procedimento.

I rappresentanti della Procura Federale concludevano chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare le seguenti sanzioni:

- TESSERATI

Sig. La Corte Vincenzo squalifica per anni quattro e mesi sei;

Sig. Buttitta Francesco squalifica per anni quattro;

Sig. La Vardera Giuseppe squalifica per anni quattro;

Sig. Pagano Fedele squalifica per anni quattro;

- SOCIETA'

S.S.D. Bagheria Calcio esclusione dalla Coppa Sicilia 2013/14 e punti 15 di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di competenza.

L'avv. Maiorana chiedeva il proscioglimento di tutti i tesserati da lui rappresentati.

In via subordinata, per il solo La Corte Vincenzo, chiedeva l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

L'avv. Castronovo, per la società S.S.D. Bagheria Calcio chiedeva l'applicazione della esimente di cui all'art.7 comma 5 C.G.S. e in via subordinata il minimo della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che la gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014 costituiva il terzo ed ultimo incontro del triangolare n. 9 della seconda fase della competizione (cfr. C.U. C.R. Sicilia n. 233 del 10/12/2013) e che dalla situazione di classifica prima dello svolgimento della gara in questione il Borgata Terrenove si sarebbe qualificato al turno successivo soltanto vincendo con almeno 11 reti di scarto; risultato oggettivamente difficile da realizzare ma alla fine concretizzatosi per effetto delle 8 autoreti segnate dalla S.S.D. Bagheria Calcio nei minuti finali dell'incontro.

La motivazione che ha spinto i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio ad alterare il risultato della gara a ben guardare costituisce una negazione assoluta di qualsivoglia principio sportivo. Pretendere di far giustizia dei propri pretesi diritti violando le stesse norme preposte a farlo, costituisce un gravissimo attentato al sistema preordinato di regole poste a disciplinare lo svolgimento delle gare

In tal senso particolarmente probanti risultano le dichiarazioni rese dall'arbitro della gara (soggetto assolutamente terzo rispetto alle due squadre), il quale in sede di interrogatorio testualmente affermava: **“...la partita è radicalmente cambiata al 38° minuto della ripresa, quando il Borgata Terrenove ha siglato il gol del 5-3 in occasione di un contropiede...Subito dopo il goal, il Borgata Terrenove ha avuto un'altra facile occasione da gol, sfruttando un altro facile contropiede non contrastato affatto dai difensori del Bagheria tanto da segnare il gol del 6-3...Da quel momento è apparsa chiara la volontà dei giocatori del Bagheria di favorire platealmente la squadra del Borgata Terrenove....a quel punto i giocatori del Bagheria hanno effettivamente cominciato a siglare una serie di autogol in rapida successione...”**

Il valore probante di quanto dichiarato dall'arbitro assume maggiore valenza in considerazione del fatto che nessuna smentita è contenuta nelle dichiarazioni rese da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale.

Questa Commissione ritiene pertanto che il risultato conseguito sul campo non può assolutamente considerarsi frutto del leale scontro agonistico. L'ipotesi di illecito sportivo “aggravato”, così come disciplinato dall'art. 7 comma 1 e 6 C.G.S., risulta pienamente configurato in considerazione del fatto che l'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, oltretutto voluti, si sono poi in concreto verificati. Dalle stesse dichiarazioni dell'arbitro emerge che la volontà di commettere l'illecito era tra l'altro maturata già all'inizio del secondo tempo in virtù di quando riferito allo stesso da un calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio (verosimilmente La Vardera Giuseppe).

In proposito l'arbitro dichiarava: **“all'inizio del secondo tempo le squadre si sono schierate in campo e il giocatore del Bagheria che doveva dare il calcio d'inizio – ritengo fosse il numero 9 ma non ne sono sicuro – mi avvertì di non stupirmi se nei minuti finali della partita si fossero verificati diversi autogol. Io gli risposi di pensare a giocare”..**

La conoscenza e percezione dell'illecito era dell'intera squadra della S.S.D. Bagheria Calcio, ma tuttavia per poter individuare con precisione i soggetti responsabili non si può prescindere dal richiamare l'istituto del concorso di persone, opportunamente modulato in considerazione della specialità dell'ordinamento sportivo. Nel caso di specie, la configurabilità della condotta illecita presuppone un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nei singoli comportamenti dei tesserati oltretutto causalmente legati al verificarsi dell'evento. Ne consegue che i soggetti che non hanno realizzato alcuna condotta attiva o non hanno aderito all'evento non possono ritenersi responsabili (cfr. C.U. n. 246/CGF del 4.3.14). E' pertanto assolutamente corretto individuare gli autori dell'illecito nei soggetti oggi deferiti innanzi a questa

Commissione, stante la raggiunta prova del loro fattivo comportamento in concorso nella realizzazione dell'evento.

In particolare:

- LA CORTE Vincenzo (capitano della S.S.D. Bagheria Calcio) sollecitava i suoi compagni di squadra a fare più autorette possibili e realizzava alcune di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: **"...fù così che io diedi il via alle autorette sollecitando i miei ragazzi a fare più autorette possibili in modo da far passare il turno al Borgata Terrenove ed evitando così che la presunta frode sportiva si consumasse"**. Si aggiungono anche le dichiarazioni rese da tutti i propri compagni di squadra nonché quelle dell'arbitro della gara. Lo stesso in sede di comparizione tra l'altro ribadiva quanto già dichiarato agli inquirenti non mostrando alcun pentimento in ordine al comportamento antisportivo assunto. In ragione di ciò va considerata non solo l'aggravante prevista dall'art.7 comma 6 C.G.S. ma anche l'aggravante nascente dal ruolo di Capitano dallo stesso rivestito.

- BUTTITTA Francesco (portiere della S.S.D. Bagheria calcio) si spostava lasciando entrare in rete il pallone in occasione delle 8 autorette e realizzava almeno una di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: **"inizialmente ho provato a contrastare i miei compagni....ma visto che tutti i miei compagni erano d'accordo con la condotta del capitano...ad ogni tiro lasciavo entrare la palla in rete"**. Si aggiungono le dichiarazioni dell'arbitro che individuava con certezza in Buttitta l'autore di due autorette;

- LA VARDERA Giuseppe (calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio) batteva i calci di ripresa dopo ogni autoretta passando la palla al proprio capitano La Corte nella consapevolezza che lo stesso si sarebbe prodigato nel fare autorette.. Fatto provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: **"...sono costretto visto il mio ruolo di attaccante a battere semplicemente i calci di ripresa dopo ogni autoretta"** E' opportuno in proposito evidenziare che il reiterato passaggio volontario ad un proprio compagno di squadra al fine di consentirgli di realizzare le autorette, integra senza ombra di dubbio una condotta sanzionabile trattandosi di comportamento causalmente legato al verificarsi dell'evento illecito in questione.

- PAGANO Fedele (allenatore della S.S.D. Bagheria Calcio) perché incitava i propri calciatori a realizzare le autorette. Per quanto attiene alla posizione di quest'ultimo, la Commissione ritiene che non si sia raggiunta la piena prova di quanto contestatogli nell'atto di deferimento. Infatti non può assurgere a prova la dichiarazione resa dall'arbitro in forma assolutamente dubitativa, anche perché il riferito alterco con il Chianetta sarebbe avvenuto in quanto il Pagano avrebbe incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento in danno degli avversari. Anche la dichiarazione del Chianetta circa l'incitamento del Pagano rivolto ai suoi calciatori a farsi autogol è resa, anch'essa, in forma dubitativa e non risulta confermata in sede di confronto tra gli stessi.

Peraltro nessuno degli altri attori della vicenda indica nel Pagano l'autore delle frasi allo stesso addebitate. In ragione di quanto sopra, a giudizio di questa Commissione il capo di incolpazione del Pagano deve essere derubricata nella violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. per l'atteggiamento antisportivo contrario ai doveri di lealtà e probità atteso che pretendeva dagli avversari un comportamento disciplinarmente rilevante a favore della propria squadra attraverso lo schieramento della formazione Juniores.

Circa il presunto accordo tra il Borgata Terrenove e il Partinicaudace, questa Commissione ritiene di non dover entrare nel merito in quanto argomento non costituente oggetto del presente deferimento

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

a La Corte Vincenzo la squalifica fino al 13/05/2019;

a Buttitta Francesco la squalifica fino al 13/11/2017;

a La Vardera Giuseppe la squalifica fino al 13/07/2017;

a Pagano Fedele, così come sopra riformulato il capo di imputazione, la squalifica fino al 31/12/2014.

Applica alla società S.S.D. Bagheria Calcio, per responsabilità oggettiva:

a) l'esclusione dalla competizione della Coppa Sicilia 2013/14;

b) punti cinque di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/15 di appartenenza;

c) € 1.000,00 di ammenda.

Il Presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite ai sensi dell'art. 35 comma 4.1 e 38.comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 13 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 217/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 (934948)

Sig. Citraro Luigi (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.711 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 75 CDT 06 del 17/09/2013, applica:

l'ammenda di € 1.140,00 alla società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 (934948);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Citraro Luigi;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Candido Simone, Consoli Salvatore, Di Stefano Stefano, Falsaperla Simone, Fassari Carmelo, Fichera Gaetano, Fontanesca Fabio, Foti Sebastiano, Fresco Michele, Grasso Angelo, Greco Camillo, Raciti Davide, Raciti Francesco, Ricca Alessandro, Rizzio Walter, Sorace Alessandro, Strano Enzo, Ternullo Roberto, Trovato Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 219/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Cassibile (934885)

Sig. Rinauro Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.709 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. D. Cassibile è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 61 CDT 05 del 10/09/2013, applica:

l'ammenda di € 660,00 alla società Pol. D. Cassibile (934885);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rinauro Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Blanco Andrea, Cammerilla Gioacchino, Marino Pietro, Salamone Paolo, Villardita Enzo, Villardita Salvatore, Marziano Giovanni, De Luca Michael, Esposito Giuseppe, La Runa Gianluca, Magro Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 220/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Francofonte (914940)

Sig. Palermo Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.705 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Atletico Francofonte è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 507 CDT 37 del 14/05/2013, applica:

l'ammenda di € 660,00 alla società A.S.D. Atletico Francofonte (914940));

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Palermo Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Belfiore Salvatore, Ciciulla Luca, Cona Franco, Di Grazia Danilo, Galofaro Davide, Fabiano Malgioglio, Mazzone Aurelio, Pisano Giovanni, Russo Edoardo, Scollo Salvatore, Terzo Sebastiano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 222/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. A.C. Geraci (918350)

Sig. Neglia Antonio Daniele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°07 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.742 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 350,00 alla società A.S.D. A.C. Geraci (918350);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Neglia Antonio Daniele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amato Giuseppe, Amoroso Piero, Barberi Sandro, Coco Alessandro, Fiorentino Mario, Lo Cicero Damiano, Puccio Mariano, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 223/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Dagata (933381)

Sig. Battiato Davide (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.743 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inoltrato memorie difensive allegando i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la s.s. 2012-20123 dei calciatori Amore Salvatore, Bellomo Claudio, Beltempo Giuseppe, Brigante Giuseppe, Cantone Lorenzo, Caruso Isidoro, D'amico Gabriele, Drago Piero, Indelicato Alessandro, Licandro Carmelo, Miceli Fabio, Puglisi Manuel, Questorino Giuseppe, Ragonese Andrea.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli ulteriori calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Amore Salvatore, Bellomo Claudio, Beltempo Giuseppe, Brigante Giuseppe, Cantone Lorenzo, Caruso Isidoro, D'amico Gabriele, Drago Piero, Indelicato Alessandro, Licandro Carmelo, Miceli Fabio, Puglisi Manuel, Questorino Giuseppe, Ragonese Andrea, e applica:

l'ammenda di € 350,00 alla società A.S.D. Dagata (933381);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Battiato Davide;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Randazzo Antonino, Rapisarda Salvatore,

Sciuto Davide Rosario, Sicali Salvatore, Trovato Antonino, Ventura Nicola, Zappalà Luciano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/05/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**